

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 26

DEL 16/02/2000

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE E MERCATI A CARATTERE LOCALE CON CADENZA MENSILE O DI PIU' AMPIA DURATA.

VISTO il Regolamento Comunale per lo svolgimento di fiere-mercati a carattere locale con cadenza mensile o di più ampia durata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 24.9.1997;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 concernente la Riforma della disciplina del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 che, peraltro, ha espressamente abrogato la legge 112/1991 e il D.M. 248/1993 come modificato dal D.M. 350/1996;

VISTA la legge regionale 25.6.1999, n. 12 recante Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26.7.1999, n. 1368 recante Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25.6.1999, n. 12;

CONSIDERATO che appare indispensabile provvedere ad una rivisitazione del Regolamento Comunale alla luce della nuova normativa e conseguentemente della necessità di rendere operative le riforme in materia di commercio su aree pubbliche;

SENTITI i rappresentanti delle Associazioni di categoria ed, in particolare, ANVA - Confesercenti, FIVAG - CISL e FIVA - ASCOM, ai quali è stato richiesto parere con nota prot. n. 734 del 19.1.2000;

SENTITO il Segretario Generale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per la gestione di fiere-mercati a carattere locale con cadenza mensile o di più ampia durata che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo di legittimità del CO.RE.CO, secondo quanto previsto dall'art.17, comma 33, della Legge 127/97.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giovanni Diquattro)

IL PRESIDENTE
(Eros Degli Esposti)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE E MERCATI A CARATTERE LOCALE CON CADENZA MENSILE O DI PIU' AMPIA DURATA.

Art. 1

Data e giorni di svolgimento localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Il Consiglio Comunale nella delibera istitutiva del mercato stabilisce per ogni fiera-mercato:

1. La data o il periodo di svolgimento della fiera-mercato.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, secondo il presente schema:
 - a) ubicazione: _____;
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. _____;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. _____;
 - d) numero totale dei posteggi: _____ di cui:
 - n. _____ posteggi. di mq. _____;
 - n. _____ posteggi. di mq. _____;
 - n. _____ posteggi. di mq. _____;
 - e) le caratteristiche della fiera che sono riportate in apposita planimetria, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
3. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, riguardanti la sua ubicazione, la localizzazione, il numero complessivo dei posteggi e le caratteristiche dimensionali e tipologiche sono adottate dal Consiglio Comunale.
4. E' possibile indicare al momento dell'istituzione della fiera-mercato il numero massimo dei posteggi e non il numero preciso nonché l'ubicazione di massima solo per quei mercati:
 - ubicati in prevalenza in terreni agricoli nei quali il numero preciso dei posteggi dipenderà dalle condizioni meteorologiche;
 - di nuova sperimentazione per cui può essere necessario per ragioni di viabilità, variare la zona ed il numero dei posteggi previsti.

Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Art. 2

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

Il totale dei posteggi è riservato ai titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui alla legge 114/1998. La concessione dei posteggi è limitata al giorno di durata della fiera.

Le domande di partecipazione, compilate secondo lo schema n. 1 allegato, **senza autenticata di firma**, dovranno essere indirizzate al Comune di Zola Predosa, Ufficio Attività Produttive e Commercio, e dovranno indicare:

- denominazione della fiera a cui si desidera partecipare;
- generalità anagrafiche, residenza e recapito telefonico;
- il tipo di licenza ai sensi della legge 114/98;
- l'anno di iscrizione all'elenco del Registro ditte;
- tipologia merceologica;
- spazio occupato dal mezzo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giovanni Diquattro)

IL PRESIDENTE
(Eros Degli Esposti)

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia dell'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche.

Art.3

Operatori titolari di posteggio

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25.6.1999, n. 12 e della deliberazione della Giunta regionale 26.7.1999, n. 1368 punto 7 dell'Allegato, per gli operatori che siano già titolari di posteggio nella fiera in oggetto, il Comune provvederà a stilare una **graduatoria dei titolari di posteggio** applicando nell'ordine le seguenti priorità:

- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
- in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

In caso di **subingresso nell'azienda**, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione.

Art.4

Operatori interessati ad ottenere la concessione di posteggio.

Gli operatori interessati ad ottenere la concessione del posteggio ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 25.6.1999, n. 12, che cioè hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera dal 30 giugno 1996 al 29 giugno 1999, devono presentare domanda al Comune almeno 60 giorni prima della fiera cui sono interessati. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

Il Comune rilascia l'autorizzazione e la concessione decennale per il posteggio utilizzato.

Art.5

Operatori non titolari di posteggio

Ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. 25.6.1999, n. 12 e della deliberazione della Giunta regionale 26.7.1999, n. 1368 punto 4 dell'Allegato per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:

- Essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- Presentare richiesta al Comune di Zola Predosa almeno 60 gg prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

Art.6

Graduatoria di ammissione per i non titolari di posteggio

La priorità nella **graduatoria di ammissione alla fiera, per i non titolari di posteggio**, è in ogni caso data in base ai seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive (per presenze effettive in una fiera s'intenda il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera); le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.
- a parità di presenze effettive, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
- sorteggio.

La graduatoria di cui sopra verrà affissa all'Albo Comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi.

Per agevolare gli operatori residenti lontano dal Comune di Zola Predosa è data facoltà all'ufficio comunale competente di comunicare la graduatoria tramite lettera. E' data, inoltre, facoltà di comunicare o pubblicare una

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giovanni Diquattro)

IL PRESIDENTE
(Eros Degli Esposti)

graduatoria non definitiva qualora le domande presentate fossero carenti di documentazione da integrare il giorno di assegnazione dei posteggi.

Art.7

Domande pervenute fuori dai termini

Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera sulla base del regolamento comunale dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al punto che precede.

Art.8

Assegnazione dei posteggi

Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e, comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella d'esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, ai fini dell'indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio

I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero **ancora vacanti**, sono assegnati con i criteri di cui ai punti precedenti. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

Art.9

Facoltà di secondo posteggio

L'operatore già titolare della concessione di un posteggio nella fiera, può presentare domanda per partecipare alla fiera con un **secondo posteggio** nei modi che precedono, ma non può far valere le presenze effettive che hanno permesso di ottenere l'autorizzazione di tipo a) e la concessione decennale di posteggio.

Art. 10

Calcolo del numero delle presenze

E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti e in ogni caso è facoltà dell'Ufficio comunale competente iniziare il conteggio dall'anno in cui si hanno i dati di presenza maggiormente accertabili per ogni mercato.

Art.11

Azzeramento delle presenze

La mancata presenza dell'operatore per 3 anni consecutivi nella fiera in esame comporta la cancellazione dalla graduatoria e l'azzeramento delle presenze effettuate, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare.

Art.12

Vendita per mezzo di veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995.

E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Art. 13

Rispetto della normativa igienico-sanitaria

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giovanni Diquattro)

IL PRESIDENTE
(Eros Degli Esposti)

S'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Art. 14

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le norme in atto.

Con provvedimento a parte, può essere istituito il diritto di accesso alla manifestazione, il cui importo è da correlarsi ai servizi effettivamente resi, sentito il parere delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 15

Norme in materia di funzionamento delle fiere

Il mercato è gestito direttamente dal Comune o da altra Associazione di volta in volta individuata, con il patrocinio del Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni a loro direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.

Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia municipale.

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.

Il Sindaco provvede, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, a fissare le fasce orarie di scarico delle merci, d'allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato, in ogni caso non inferiori a novanta minuti, prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.

Le tende di protezione al banco di vendita e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma seguente.

E' consentito l'uso d'apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia mantenuto minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 16

Operatori comunitari

Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi Paesi dell'Unione Europea, possono essere previsti posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari.

Art. 17

Determinazione degli orari

Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del d.lgs. 114/98, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco, sulla base dei seguenti criteri fissati dalla Giunta regionale:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giovanni Diquattro)


IL PRESIDENTE
(Eros Degli Esposti)

- Inizio delle vendite non prima delle ore 4.00;
- Fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 ore giornaliere, anche frazionate.

Art. 18.

Norme finali

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si rimanda alle leggi, alle norme, agli usi ed alle consuetudini locali.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giovanni Diquattro)

IL PRESIDENTE
(Eros Degli Esposti)

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE E MERCATI A CARATTERE LOCALE CON CADENZA MENSILE O DI PIU' AMPIA DURATA.

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data,

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Luca Zanaroli

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 55, V comma della Legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giovanni Diquattro)

IL PRESIDENTE
(Eros Degli Esposti)